

DELIBERA CIPE 20/07/2007 n. 61/2007

Piano previsionale degli impegni assicurativi della società per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE s.p.a.) per il 2008.

La V Commissione permanente del CIPE

Visto il [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143](#), recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l'art. 24, paragrafo 1, che ha costituito presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero;

Visto il [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23, 27 e 33 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle attività produttive e del Ministero per le politiche agricole e forestali;

Visto il [decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181](#), recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modificazioni, nella [legge 17 luglio 2006, n. 233](#);

Visto l'art. 6, comma 1, del [decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito in [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2004, ha trasformato l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero in società per azioni, con la denominazione di **SACE S.p.a.** - Servizi assicurativi del commercio estero;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del [decreto-legge n. 269](#) summenzionato, gli impegni assunti dalla **SACE S.p.a.** nello svolgimento dell'attività assicurativa sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, distintamente per le garanzie di durata inferiore (plafond rotativo) e superiore a ventiquattro mesi (plafond annuale);

Visto l'art. [11-quinquies](#) del [decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35](#), nel testo integrato dalla [legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80](#), che prevede che una quota parte dei limiti degli impegni assicurativi assistiti dalla garanzia dello Stato indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, può essere riservata all'attività indicata nello stesso art. [11-quinquies](#), comma 2, ed in particolare alle garanzie e coperture assicurative in relazione a finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;

Visto l'art. [8, comma 1](#), del citato [decreto legislativo n. 143/1998](#), il quale prevede che, entro il 30 giugno di ciascun anno, il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, deliberi il piano previsionale degli impegni assicurativi, assistiti dalla garanzia dello Stato, assumibili dalla **SACE**;

Visto il decreto 2 agosto 2006 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro del commercio internazionale a presiedere la V Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, istituita ai sensi dell'art. [24, comma 1](#), del [decreto legislativo n. 143/1998](#) summenzionato;

Vista la delibera n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale il CIPE ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al [decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430](#);

Vista la delibera n. 79 del 5 agosto 1998 con la quale il CIPE ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla delibera del 9 luglio 1998 summenzionata;

Vista la delibera adottata in data odierna con cui la V Commissione permanente del CIPE ha modificato alcune disposizioni del proprio regolamento interno di funzionamento, approvato con delibera 21 aprile 1999, n. 51, alla luce riordino delle attribuzioni dei Ministeri, disposte con il [decreto-legge n. 181/2006](#) summenzionato;

Preso atto del piano previsionale degli impegni assumibili nell'anno 2008, elaborato dalla **SACE S.p.a.**, sulla base dei flussi finanziari previsti in entrata e in uscita, nonché delle esigenze di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, delle correnti di esportazione, della rischiosità dei mercati e della relativa incidenza sul bilancio dello Stato;

Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del commercio internazionale,

Delibera

di indicare - anche ai fini della definizione, nella legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 2008, dei limiti globali degli impegni, assistiti dalla garanzia dello Stato ai sensi dell'art. [6, comma 9](#), del [decreto-legge n. 269/2003](#), assumibili nel 2008 stesso - in 5.000 milioni di euro il plafond rotativo concernente la garanzia di durata fino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di euro il plafond relativo alle garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi; ritenendo detti limiti congrui in base al piano previsionale elaborato dalla **SACE**, citato nelle premesse.

È altresì indicata, per l'anno finanziario 2008, nel 30 per cento di ciascuno dei predetti limiti, la quota massima delle garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'art. [11-quinquies](#), del [decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35](#), convertito con modificazioni dalla [legge 14 maggio 2005, n. 80](#).

Roma, 28 giugno 2007

Il Ministro: Bonino

Il segretario: Di Stasi